



## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Procedura aperta per l'appalto, in unico lotto, della "Fornitura di arredi a basso impatto ambientale per la scuola di infanzia di NULVI, Via Berlinguer s.n.c." in modalità elettronica mediante ausilio della centrale regionale di acquisto Sardegna CAT. FSC 2014-2020 Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Programma Triennale di Edilizia Scolastica 2015-2017.**

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

CIG: Z2326077AE

CUP: B87D18000630002

### ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA D'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la progettazione, la fornitura, il trasporto e la posa in opera di arredi ambientalmente sostenibili (così come indicati nel D.M. 11 gennaio 2017) in unico lotto, per la scuola dell'infanzia di Nulvi, i cui elementi e specifiche tecniche sono indicati nella scheda progettuale.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

### ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Le caratteristiche degli arredi e degli allestimenti richiesti dovranno corrispondere a quanto indicato nella scheda progettuale allegata.

L'arredo dovrà rispondere alle esigenze funzionali indicate per le diverse aree, come riportate nella planimetria di progetto e seguire linee di omogeneità estetica per l'intero ambiente.

La scelta definitiva dei colori da utilizzare per tutti gli elementi di arredo sarà concordata in fase di fornitura, nell'ambito della tipologia disponibile presentata in sede di offerta.

### ART. 3 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PAN GPP

Al fine di ridurre l'impatto ambientale degli acquisti di arredi per interni, **la totalità degli arredi offerti** dovrà essere conforme alle prescrizioni del **D.M. 11 gennaio 2017 - Allegato 1 - Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni** ( G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017) come previsto dal Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP), in relazione ai seguenti punti:

3.2.1 sostanze pericolose;

3.2.2 emissioni di formaldeide da pannelli;

3.2.3 contaminanti nei pannelli di legno riciclato;

3.2.4 contenuto di composti organici volatili;

3.2.5 residui di sostanze chimiche per tessili e pelle;

3.2.6 sostenibilità e legalità del legno;

3.2.7 plastica riciclata;

3.2.8 rivestimenti;

3.2.9 materiali di imbottitura;

3.2.10 requisiti del prodotto finale

3.2.11 disassemblabilità;

3.2.12 imballaggio;

3.3.1 garanzia

La verifica dei requisiti richiesti riguardo agli "acquisti verdi" verrà effettuata a seguito dell'aggiudicazione e prima che detta aggiudicazione divenga efficace.

### ART. 4 - CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA ARREDI

Gli arredi offerti non devono costituire pericolo per l'incolumità e la salute dei fruitori della struttura a cui sono destinati.



Devono pertanto essere fabbricati a regola d'arte nel rispetto delle leggi italiane e delle normative vigenti nella Comunità Europea.

In particolare, ai fini del rispetto dei requisiti minimi di sicurezza nei posti di lavoro, si richiede la conformità alle prescrizioni del **D. Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro**.

Ai fini della reazione al fuoco:

- I **mobili imbottiti** e i **materassi** devono essere ignifughi di classe 1.IM in base alle prescrizioni dei seguenti Decreti:
- **Decreto Ministeriale del 26/06/1984 - Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi**
- **D.M. 26 agosto 1992 – Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica** oppure devono avere analoghi requisiti prestazionali secondo le prescrizioni dei decreti:
- **D.M.3 agosto 2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.**
- **DM 7 agosto 2017- Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.**

- Certificazioni di gestione di qualità aziendale UNI ISO 9001:2015 per la fabbricazione e il montaggio degli arredi rilasciata da enti accreditati
- Certificazione aziendale FSC (catena di custodia FSC per la produzione di arredi)
- Certificazione aziendale OHSAS 18001:2007 Sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori
- Certificazione aziendale SA8000:2014 Responsabilità sociale d'impresa;
- Rispetto di tutti gli obblighi di legge e di certificazione relativamente a:
  - DM 22 aprile 2011 e DM 11 gennaio 2017 recante "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili e, segnatamente l'Allegato 1 Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) per quanto attiene sostanze pericolose, emissione di formaldeide da pannelli, contaminazioni da pannelli di legno riciclato, contenuto di composti organici volatili, residui di sostanze chimiche per tessili e pelle, sostenibilità e legalità del legno, plastica riciclata, rivestimenti, materiali di imbottitura, requisiti del prodotto finale, disassemblabilità, imballaggio mediante presentazione di dichiarazioni o rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità, a seconda delle specifiche verifiche come individuate nella specifica tecnica di cui all'allegato 1 citato.
  - UNI EN 1729-1:2016
  - UNI EN 1729-2:2016
  - UNI EN 16139:2013
  - UNI EN 16121:2013
  - UNI EN 16122:2012
  - UNI 4856:2009
  - UNI EN 14434:2010
  - UNI 9177 per i pannelli in legno, sedute in legno trattate con prodotti omologati in classe 1 di reazione al fuoco, plastica omologata in classe 1 di reazione al fuoco
  - DM 10 ottobre 2008 e ss.mm.ii in relazione alla emissione di formaldeide
  - UNI EN 717-1:2004
  - UNI EN 717-2:1996
  - UNI EN ISO 12460-3:2015 (di sostituzione della UNI EN 717-2), riferita ai pannelli a base di legno o ai manufatti o ai semilavorati con essi realizzati
  - CERTIFICAZIONI secondo schemi riconosciuti a livello internazionale FSC, PEFC o equivalente per legno e materiali a base di legno

Eventuali **specchi** dovranno essere antinfortunistici, il cristallo dovrà essere conforme alla norma **UNI EN 12600 – Prova del pendolo** – Metodo della prova d'impatto e classificazione per il vetro piano.

La documentazione di sicurezza relativa agli arredi offerti, rilasciata da parte di organismi accreditati, dovrà essere consegnata in copia conforme all'originale a seguito dell'aggiudicazione provvisoria e prima dell'aggiudicazione definitiva.

#### **ART. 5 – TERMINI DI CONSEGNA**

Tutti gli arredi ed accessori di cui al presente appalto dovranno essere consegnati ed installati nella nuova scuola dell'infanzia – pronti per l'utilizzo – entro 45 giorni solari dalla data di stipulazione del contratto o nei termini di consegna inferiori in caso di selezione di tempistiche diverse di cui ai criteri premiali della oepv.



L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, senza oneri aggiuntivi, la consegna frazionata degli arredi ordinati ovvero di differire la consegna stessa a causa di possibili ritardi nella consegna dei lavori della struttura scolastica.

Il fornitore dovrà dare avviso tramite PEC al Settore Tecnico Comunale competente almeno 7 giorni lavorativi prima delle operazioni di consegna e di montaggio della merce e concordare i relativi orari.

#### **ART. 6 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

La fornitura dovrà essere comprensiva di montaggio, nonché di tutta la ferramenta e degli accessori necessari, anche se non espressamente previsti in capitolato, in modo da assicurare che gli arredi siano pronti all'uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza e idonei alle funzioni richieste.

L'installazione dei vari arredi dovrà essere eseguita a regola d'arte, da personale specializzato, sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore.

Si intendono compresi nell'importo posto a base di gara e a cura della Ditta appaltatrice lo smontaggio, la rimozione e l'allontanamento di tutti i materiali utilizzati per la posa in opera, compreso il loro smaltimento, attuando la raccolta differenziata degli stessi.

Al termine della fornitura, i locali scolastici dovranno essere lasciati puliti e pronti per il loro utilizzo.

La consegna parziale di quantitativi d'arredo non costituisce interruzione del termine di consegna: pertanto, pur avendo già consegnato una quota parte di quanto ordinato prima del termine di consegna contrattualmente stabilito, eventuali consegne oltre detto termine, (esclusa l'ipotesi di ritardi per richieste della Stazione appaltante in base ad esigenze del cantiere), costituiranno inadempienza contrattuale, con applicazione, per la quota di arredi fornita oltre il termine, delle penalità previste dal presente Capitolato.

Le merci consegnate saranno accompagnate da regolari documenti di trasporto che dovranno essere firmati dal personale incaricato alla ricezione da parte della Stazione appaltante.

Il personale incaricato alla ricezione avrà la facoltà di respingere, in tutto o in parte, le merci consegnate che riterrà non idonee e non conformi alle richieste, informando immediatamente l'Ufficio competente. L'accettazione delle merci non solleva la ditta fornitrice dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce non immediatamente rilevabili.

I termini di consegna sono validi esclusivamente per l'aggiudicatario e non per la Stazione Appaltante.

#### **ART. 7 - GARANZIE**

Dovranno essere costituite le garanzie provvisorie e definitive di cui rispettivamente agli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016.

In particolare, ai sensi dell'art. 93, in sede di presentazione dell'offerta dovrà essere prestata apposita garanzia provvisoria, con validità fino a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, di importo garantito pari al 1% dell'importo a base di gara. La cauzione definitiva sarà svincolata, dietro richiesta della ditta aggiudicataria, al termine dell'appalto ed alla definizione di tutti i rapporti di inadempienza, anche parziale.

In sede di stipula del contratto, il soggetto gestore sarà tenuto alla costituzione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103.

Allo stato attuale non si rileva la presenza di interferenze e pertanto NON è stato redatto il DUVRI.

#### **ART. 8 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura prevista dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.

La ditta aggiudicataria è obbligata a fare osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs 81/2008).

E fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. Il personale dell'impresa aggiudicataria, nell'espletamento del presente appalto, dovrà osservare le disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Nulvi.

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia della stazione appaltante sia di terzi, durante il periodo contrattuale a seguito delle operazioni di consegna, scarico e montaggio, tenendo al riguardo sollevato il comune di Nulvi ad ogni responsabilità ed onere.

Anche la responsabilità per eventuali danni arrecati agli arredi durante il trasporto e a carico della ditta aggiudicataria che, qualora necessario, dovrà provvedere a propria cura e spese all'imballo, da eseguire a regola d'arte in modo da evitare qualsiasi danneggiamento.

E fatto obbligo al fornitore di mantenere la stazione appaltante sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.



E, altresì, a carico della ditta aggiudicataria ogni provvedimento fiscale che venisse applicato durante il corso della fornitura e ciò senza possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione appaltante.

**ART. 9 – SUBAPPALTO E CESSIONE**

E' fatto divieto al soggetto aggiudicatario di subappaltare anche parzialmente ad altra ditta la fornitura oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto.

Non viene considerato subappalto il ricorso a ditte esterne per il trasporto, il montaggio e la manutenzione e per gli adempimenti del D. Lgs. n. 81/2008. E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicataria fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

**ART. 10 – REGOLARITA' DELLA FORNITURA**

L'accertamento della regolarità della fornitura da parte del personale del Comune o di suo incaricato, per le tipologie ed i quantitativi ordinati e per la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'installazione, sarà effettuato nel termine di 30 giorni dal momento della consegna e del completamento delle operazioni di montaggio e installazione.

In caso di difformità e/o imperfezioni, l'Amministrazione potrà, entro lo stesso termine:

1. chiedere l'eliminazione, senza costi aggiuntivi, delle imperfezioni riscontrate;
2. rifiutare e/o restituire la merce, chiedendone la sostituzione senza alcun compenso aggiuntivo;
3. procedere alla risoluzione del contratto ed alla richiesta dell'eventuale maggior danno subito.

Nei casi suddetti l'aggiudicataria è obbligata a ritirare immediatamente gli arredi rifiutati ed a sostituirli con altri idonei, ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal giorno della richiesta, salvo differenti accordi.

La consegna di arredi non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato non costituisce interruzione dei termini di consegna.

Pertanto, qualora le operazioni per risolvere eventuali anomalie riscontrate si protraggano oltre il termine contrattuale, si procederà all'applicazione delle relative penalità previste.

**ART. 11 – GARANZIA ED ASSISTENZA POST VENDITA**

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il perfetto funzionamento degli arredi oggetto della fornitura e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di ultimazione delle operazioni di montaggio, o il termine maggiore garantito in sede di offerta per ottenere i criteri premiali di cui alla griglia oepv.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio.

Gli interventi in garanzia atti a garantire la funzionalità del prodotto devono essere effettuati entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla richiesta d'intervento scritta da parte dell'Amministrazione.

Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del bene stesso o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suddetto intervento. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.

La ditta appaltatrice inoltre garantisce l'eventuale disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta e parti in legno o altro materiale) per almeno 5 anni dalla data di ultimazione della fornitura.

**ART. 12 – PENALITA'**

Qualora la consegna di una o più parti della fornitura, delle certificazioni richieste o l'esecuzione di interventi di assistenza tecnica in garanzia, sia effettuata in ritardo rispetto al termine contrattuale, si potrà procedere ad applicare le seguenti penalità:

- per ritardata consegna degli arredi: una penale pari ad euro 50,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- per mancata consegna delle certificazioni di cui al precedente art. 8: una penale fissa pari ad euro 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi contrattuali, con l'obbligo di regolarizzare la mancanza entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal sollecito di consegna delle certificazioni in questione;
- per ritardi nell'intervento di assistenza tecnica in garanzia: una penale fissa pari ad euro 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi contrattuali previsti per l'intervento.
- per mancato rispetto dei criteri di cui ai CAM: sostituzione degli arredi con prodotti rispettosi dei CAM senza oneri di alcun tipo per la stazione appaltante, salvo applicazione dell'istituto della risoluzione di cui all'articolo ad esso relativo.

Le penalità di cui sopra non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo dell'importo contrattuale.



Sono fatti salvi eventuali differimenti del termine di consegna concordati tra le parti su espressa richiesta della Stazione appaltante, o documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di ditte terze produttrici.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, inviata tramite PEC dalla stazione appaltante, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione inviata.

In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopraccitate penali.

E' fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

#### **ART. 13 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattative, sugli eventuali crediti del fornitore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

#### **ART. 14 - RISOLUZIONE**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- mancate certificazioni di legge;
- mancato rispetto dei CAM;
- subappalto e cessione;
- ritardi nella consegna rispetto a quelli contrattualmente pattuiti superiori a 20 (venti) giorni solari;
- ritardi nella consegna delle certificazioni, successivi al sollecito inviato;
- accertamento dell'insussistenza dei requisiti richiesti per legge per la partecipazione alla gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
- qualora l'importo delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

In tali casi la Stazione appaltante si riserva di far decadere l'aggiudicazione e di dichiarare aggiudicataria la società risultata seconda in graduatoria; in ogni caso è fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### **ART. 15 - RIMBORSO SPESE PROCEDURA DI GARA, STIPULAZIONE CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il rifiuto alla sottoscrizione del contratto comporterà la decadenza dall'aggiudicazione dell'impresa, facendo sorgere il diritto di incamerare la cauzione provvisoria e di affidare l'appalto all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico dell'impresa inadempiente le maggiori spese sostenute.

#### **ART. 16 - REVOCA GARA**

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa, di revocarla in qualsiasi momento o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

#### **ART. 17 - FORO COMPETENTE**

In ogni caso, per tutte le controversie che saranno deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello di Sassari.

#### **ART. 18 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dalla stazione appaltante Comune di Calenzano conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e regolamento europeo 679/2016 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla gara di appalto, la stipula e la gestione del contratto. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e ss. del decreto legislativo suddetto.